

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che all'articolo 264 ha previsto l'abrogazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTO in particolare l'articolo 199 del succitato decreto che prevede la predisposizione da parte delle regioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti ed inoltre il loro adeguamento entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte IV del decreto stesso;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTO in particolare l'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie;

VISTA la relazione sugli effetti ambientali del Piano predisposta dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio valutazione impatto ambientale, datata marzo 2006;

VALUTATO che la suddetta relazione, nel considerare gli effetti ambientali del Piano con riferimento all'articolo 11 della L.R. 11/2005, ritiene che non vi siano effetti negativi sull'ambiente derivanti dal Piano medesimo, in quanto lo stesso persegue fini di legge orientati a limitare e ridurre gli impatti connessi alla gestione dei rifiuti medesimi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 610 del 24 marzo 2006, con la quale è stato adottato il "Piano di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi", stabilendo inoltre che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che in data 3 maggio 2006 è stato comunicato, tramite i quotidiani "Il Piccolo", "Il Messaggero Veneto" e "La Repubblica" che il "Piano di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 12 del 21 aprile 2006 al BUR n. 16 del 19 aprile 2006;

ATTESO che nei trenta giorni previsti dal comma 3 dell'art. 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono pervenuti, in relazione al Programma adottato, le osservazioni del WWF, con nota prot. 157/G di data 22 maggio 2006, e della Provincia di Pordenone, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 128 di data 18 maggio 2006;

CONSIDERATO che le osservazioni succitate sono state puntualmente valutate ed in parte recepite, modificando e rielaborando in tal senso il Piano adottato;

PRESO ATTO che la IV Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta n. 102 del 9 maggio 2006 ha espresso parere favorevole, a maggioranza in merito al medesimo;

VISTA la nota del Servizio valutazione impatto ambientale di data 19 settembre 2006 nella quale, valutate le integrazioni apportate al Piano, viene confermata l'assenza di effetti negativi sull'ambiente derivanti dal Piano;

VISTA la relazione predisposta dal Servizio disciplina gestione rifiuti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 7 settembre 1990, n. 43, con la quale si ritiene che il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela igienico-sanitaria della popolazione;

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 8 bis comma 4 della L.R. n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi";

RITENUTO inoltre che detto Piano costituisce parte integrante dei piani disciplinati dalla legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME Deliberazione della Giunta regionale n. 2441 del 20 ottobre 2006;

DECRETA

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis comma 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -